342.

P E R

Lo Illuſtre Principe di Supino , e Duca di S. Martino

C O N

La Univerſità di Cervinara .

1/0

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

D. Franceſco d' Amora Maſtrod' attr.
Salvadore Pariſi Scrivano .

Digitized by Google

FUor di aſpettativa, e con ſommo rincreſcimento il Principe di Supino, e Duca di S. Martino ſperimenta un doloſo attentato commeſſo a di lui danno dagli Amministratori dell'Univerſità di Cervinara, che con manifeſto inganno han procurato autorizarlo, o per meglio dire colorirlo con l'autorità del Magiſtrato. Coſa in verità pur troppo ſcandaloſa, e meritevole della ſevera indignazione di tutto il Magiſtrato medeſimo, la dicui autorità prevale a far eſeguire quello che le Leggi preſcrivono, mantenendo inſaldo la giuſtizia, con punire li traſgreſſori, conſervando ciaſcuno nel ſuo proprio diritto; e queſto per appunto è quello che lo ſteſſo Duca di S. Martino chiede, anzi ſpera ottenere, da quanto brevemente eſporrò.

Subito che il Duca di S. Martino fu fatto avvertito, che da' Cittadini di Cervinara volevaſegli contro ogni dovere imporre una ſervitù pur troppo dannoſa, e pregiudiziale a' ſuoi Territorj, pogiando su d'eſſi un Ponte di legno per paſſare un picciol Fiume, che divide la Terra di Cervinara, dá quella di S. Martino, formando ſtrada publica quello ch'è Territorio fruttifero, laſciando l'antica ſtrada, e paſſaggio dello ſteſſo Fiumicello. Ecco che ricorſe nel S.R.C. dolendoſi di tal novità a ſe pur troppo pregiudiziale, chiedendo l'autorità del Magiſtrato ad impedire, ed inſieme punire ogni violenza, ed attentato ardivaſi commettere (1).

Di tal giudizio non ſolo giudiziaria ſcienza ne fu data a' Cervinoreſi colla notifica ſeguita agli Eletti di eſſa Univerſità (2), che anzi fu inibita la Regia Udienza di Monteſuſco, che procedeva su di un falſo eſpoſto de' Cervinareſi (3).

Si adoperò intanto l'Univerſità di Cervinara, acciò dalla Regia Udienza ſi foſſero traſmeſſi alcuni atti di preteſe diligenze, che

(1) *Fol.* 30.
(2) *Fol.* 35. *a terg.*
(3) *Fol.* 28.

ſenza di eſſere ſtati oſſervati da' Difenſori di eſſo Duca, o pur ſaputone il contenuto, fu interpoſto Decreto dal Signor Conſigliere D. Giovanni Pallante, *habito colloquio* nella Ruota, in data de' 18. Gennaro di queſto anno 1777., ordinante: *Viſis actis, diligentiis traſmiſſis per Regiam Audientiam Provincialem, fuit proviſum, & decretum, quod habito colloquio cum Dominis de Aula, ſuper deductis per ambas partes moneantur partes ad audiendam proviſionem faciendam per S. R. C. & interim omnia innovata reſpectu Pontis, ſeu trabis ſuper enunciato Rivo, reducantur ad priſtinum, & Regia Audientia Provincialis ſic obſervet, & exequi faciat* (4).

Innovazione era per appunto quella che li Cittadini di Cervinara volevan fare, inducendo di privata autorità una ſervitù pregiudiziale al Duca di S. Martino; ſicchè queſta doveaſi impedire, come quella, della quale ſi doleva, e ſe ne querela lo ſteſſo Duca di S. Martino; ma che? con manifeſto dolo han procurato gli Eletti di quella Univerſità di Cervinara commettere un nuovo attentato degno di ſevero gaſtigo, fingendolo autorizato dal Magiſtrato. La Udienza Provinciale avea liquidato il vero per mezzo del Subalterno Vincenzo de Nigro, ma gli Eletti di quella Univerſità vedendo non poter riuſcire al diſegno, tentarono, ſiccome li riuſcì, ottenere duplicate proviſioni dal S. C. (5) e cogliendo il tempo opportuno nella ſteſſa Regia Udienza, ebbero commiſſioni in perſona di altro Subalterno per nome Onofrio Gubitoſi (6): queſto, condottolo in Cervinara, non ebbero ritegno commettere un nuovo attentato molto più grave del primo, avendo fatto piantare ſopra li Territorj di eſſo Duca di S. Martino due ben groſſi travi per uſo di Ponte (7).

A poterſi di ciò aſſicurare il Duca di S. Martino chieſe la traſmiſſione degli atti in queſto S. C., che ottenne, mercè gli ordini che ſe ne ſpedirono dal Signor Conſigliere Commeſſario (8). E poichè gli atti ſono ſotto la giudicatura del S. R. C., con ſua formale iſtanza il Duca di S. Martino ha chieſto purgarſi ogni attentato, togliendoſi il Ponte, o ſian Travi *dolo, & vi* ſituati ſopra

---

(4) *Fol.* 37.
(5) *Fol.* 38.
(6) *Fol.* 62. *a terg.*
(7) *Fol.* 68.
(8) *Fol.* 39. *a terg.*

sopra li Territorj suoi proprj (9).

Non vi è, chi possa negare, che la servitù non sia altro, se non che un diritto di agire sù dell' altrui podere; diritto però che non si acquista, se non quando siavi interceduta dal Padrone del Fondo la permissione, *L. per Agrum Cod. de servitut.* non valendo qualunque atto di possesso, semprechè il principio sia furtivo, e vizioso; dapoichè venendosi *ad eum casum a quo non potuit, incboari*, ogni preteso possesso svanisce, *nec valet L.* 11. *ff. de servit.* Dovendosi sempre riguardare il principio che sia valido, non già furtivo, per non riputarsi attentato, ma vero, e legittimo possesso; così *Ulpiano* nella *L. 6. ff. de aqu., vel amit. poss. Clam possidere eum dicimus, qui furtivè ingressus est in possessionem eo ignorante, quem sibi controversiam facturum suscipiebatur, & ne faceret timebat; NON ENIM RATIO OBTINENDÆ POSSESSIONIS* (cioè, come spiega la Glossa) *JURE RETINERE POSSIT, SED ORIGO NANCISCENDÆ EXQUIRENDA EST.*

La Università, e Cittadini di Cervinara non solo non producono concessione fattali dal Duca di S. Martino, o pur consenso esplicito; che anzi il grave pregiudizio, e notabil danno contestato concordemente da Testimonj prodotti, ed esaminati instante la medesima Università *fol.* 11., *& seq.*, fa viepiù sempre conoscere niente scusabile il violento attentato da quella *vi*, *& clam* commesso: *clam facere videri Cassius scribit eum, qui celavit adversarium, neque ei denunciavit, si modo timuit ejus controversiam, aut debuit timere. Item Aristo putat eum quoque clam facere qui celandi animum habet eum quem probibiturum se intellexerit, & id existimat, aut extimare debet se proibibitum iri L. probib.* 3. §. *Clam ff. quod vi, aut clam.*

Or se *pro conservatione jurium incorporalium vim vi repellere licet L.* 1. §. *hoc interd. ff. de itinere;* Se pur egli sia vero, che da Ministri dello stesso Duca di S. Martino si tolse quel trave, che *clam*, e con attentato fu posto, riparò alla violenza, esercitando quel dritto che li concede la Legge, con averlo interdetto, *jure suo*, poichè *æquum non est damnum pati* (10).

(9) *Fol.* 83.

(10) *Text. in L. quemad.* §. *si perfectum ff. ad Leg. Aquil. Aliud est dicendum ex rescripto Imp. Severi, qui ei per cujus damnum trajectus erat aquæductus citra servitutem rescripsit suo jure posse eum interdicere, & merito.*

Ma chi sarà che leggendo le diligenze prese dal subalterno della Regia Udienza Fanelli, possa essere talmente facile in credere, che il trave per uso di Ponte, di notte fusse stato ammosso da Ministri del Duca di S. Martino; e non già confessare di essere stata una favola a bella posta inventata dagli Amministratori di quella Università di Cervinara, per così deludendo il Magistrato, e colla mascerata autorità del medesimo, avesse potuto piantare imperiosamente una servitù cotanto pregiudiziale al Duca di S. Martino, giungendo la diloro scostumatezza al segno di tacciare di attentato li Ministri del Duca di S. Martino.

Il fondamento, e principio di qualsivoglia inquisizione egli è la prova in genere, senza della quale non vi è delitto, non vi è inquisizione *L. 1. §. item illud ad Senatum Syllan.* Credesi forse che il subalterno Fanelli nel dissimpegno delle diligenze avesse constato nel controvertito luogo esservi stato il preteso imaginario trave? ma chi così crede se ne dissuade ben presto in leggendo quel Processo da capo a fondo; Ebbesi forse dal subalterno l' attenzione portarsi nel controvertito luogo, ed ivi far riconoscere da Periti il segno per dove fu trascinato quel tale preteso trave, o pure li piccioli scheggi in quel luogo per appunto in dove si volle fatto in pezzi? Ma questo neppur si legge essersi praticato dal subalterno, la cura del quale consistè in godersi dell' aere di Cervinara, essere ben trattato da quelli Eletti, ed empirsi la sua borza, poco curandosi di esser egli fabro di una calunniosa invenzione per eludere il Magistrato, ed imponere violentemente una servitù a danno del Duca di San Martino.

Leggesi nella deposizione, che da Principale querelante si feco dall' Eletto Pasquale Finelli, che l' incominciamento dell' ordito Romanzo si fu, il detto di Bernardo Valente; (10) ognuno si sarà imaginato, che il Subalderno quello nel bel principio avesse interrogato per appurarne il vero; ma nel Processo deposizione di costui non vi è; che anzi mille irregolarità osservansi; dalle quali sempreppiù la ordita calunniosa favola ad occhio aperto ravvisasi; e notabile però, che tutti li testimonj concordemente convengono in affermare, che il preteso trave impone-

va

(10) *Fol.* 3. Standosene (proprie espressioni di Pascale Finelli Eletto) in questa pubblica Piazza, vidde a se venire strepitando Bernardo Valente di lui paesano, le disse non aver trovato il Ponte di trave.

va servitù notabilmente dannosa alli Territorj del Duca di S. Martino (11).

La verità del fatto si è, che l'imaginario Ponte non vi sia stato giammai, meno che il passaggio per mezzo di alcune fascine situate sopra *pizzoche* di legno nel luogo detto la *Padula*; e che se bene avessero attentato li Cervinaresi, innovando, indurre una servitù sopra li terreni del Duca di S. Martino, gli sia stato sempre impedito, ed interdetto un tale attentato; fatto che deponesi costantemente da diecennove testimonj esaminati precedente commessione della Regia Udienza Provinciale, *fol.* 44. al subalterno Vincenzo Nigri, *fol.* 51. *a ter.* 65.

Che se dunque l'antico passaggio egli è stato sempre nel designato luogo chiamato col vocabolo della Padula, quello non si può variare da' Cervinaresi, venendoli proibito dall'espresso testo della *L. si cui ff. de serv.* disponente così: *Verum constitit, ut quantum viam direxisset, ea demum ire agere deberet, nec amplius immutandæ*; Che anzi al Giudice corre l'obbligo non solo di non far permettere qualsivoglia innovazione, che anzi impedirla; *ne quid contra veterem formam, atque solemnem, morem innovetur, providebit. L. si manifeste deservitur*; obbligando colui che alcuna servitù *clandestinamente* avesse imposta, o qualche novità avesse attentato fare, a ridurre a proprie spese l'innovato, *sumptibus suis opus tollere, & integrum parietem restituere compellitur. L. altius C. Eodem.*

E poichè il maleficio non può durare occulto; un nnovo più potente attentato commesso da' Cervinaresi conferma sempreppiù il primo, ed eccone il come. Nell'ardimentosa invenzione proposta da' Cervinaresi di essersi commesso attentato da' Ministri del Signor Duca, e da' Cittadini di S. Martino, così nell'esposto surrettizio, e falso, che fu fatto nella Regia Udienza, come nelle deposizioni no meno del preteso principal querelante, ed autore del mendacio, che de' Testimonj *fol. pr. ad* 22. si disse concordemente d'esser composto l'imaginario Ponte di un solo individuo trave sottratto indi di notte da que' di S. Martino; creden-

(11) *Fol* 11. *a ter. in fin.*, & 12. perciò gindica che ad altro fine non abbiano tolto detto trave per uso di Ponte, se non che per togliere la servitù dalli terreni di detto Illustre Principe sopra de quali stava appoggiato, e si dovea passare, e per evitare il danno si cagionava col predetto passaggio. Lo stesso si confirmò dagli altri testimonj *fol.* 15. *a ter.* 16. 19. 21., & 22.

credendosi tuttociò vero dal Signor Consigliere Commessario si spedirono ordini, che *omnia innovata respectu Pontis seu trabis super enunciato Rivo, reducantur ad pristinum, fol.* 37.

Gli Eletti, e Cittadini di Cervinara resi più baldanzosi, ed arroganti, credendo essere riusciti nel disegno di commettere un attentato mascherato col permesso del Magistrato, sentendosela col Subalterno Gubitosi fecero piantare ne' Territorj del Duca di S. Martino due ben grossi travi per uso di Ponte (12), e poi allegri, e festanti chiedono che il S. C. debba sostenere un eccesso criminoso commesso no meno in disprezzo del S. C., che in notabile pregiudizio del Duca di S. Martino.

Si accordi per un momento, e per una semplice ipotesi non mai ammessa, esserci stato nel controverso luogo il preteso Ponte, quello però formavasi di un sol trave. Il S. C. se pur intese per riduzione *ad pristinum* situarsi *de facto* un Ponte, quello non devesi disputare, che doveasi comporre di un solo trave, poichè si espresse il Decreto col termine *trabis*, che dinota unità. Il Subalterno Gubitosi colla intelligenza degli Eletti di Cervinara vi pianta due ben grossi travi (13) e non è questo un eccesso, ed attentato maggiore del primo? Sentasi cosa ne dispone la Legge (14). *Item quæritur si quis aquæ, quam hoc anno ducebat, aliam aquam admiscuerit, an impune prohibeatur, & extat Officili Sententia existimantis recte eum prohiberi, sed eo loco in quo aliam aquam in rivum admiserit, & Offilius in tota aqua recte eum prohiberi ait. Ego Offilio assentio non posse dividi, quia non potest ita in parte vis fieri, ut non in tota aqua fiat.*

Si sforzino pure (ma sempre in darno) li Cervinaresi in dire che il Ponte non fosse stato un fresco attentato, ma un legitimo possesso, non possono giammai però negare, che in tal posizione egli dovea esser costrutto di un solo trave: oggi per un nuovo attentato assai più del primo arrogante, e sfrontato, devono restar privi interamente del preteso Ponte, non valendoli qualsisia scusa, poichè sebbene potesser dire di essere stata casuale novità l'aggiunzione di altro trave; pure ne devono restar privi interamente. *Quæsitum* (è il testo che così decide) *Quæsitum est si quis ante annum aquam duxerit, deinde sequenti tem-*

---

(12) *Fol.* 68.
(13) *Fol.* 68.
(14) *L.* 1. *ver. quod autem ff. de aqua quotid., & æstiv.*

Digitized by Google

tempore hoc intra annum aqua influxerit ipsa sibimet, non ducente aliquo, an huic interdicto locus sit ? & referet Severus Valerius competere ei hoc interdictum, quasi duxisse videtur, licet pœnitus prospicientibus non videatur iste duxisse.

Riduco al fine la presente mia rozza Scrittura, in dire, non potersi dubitare, che neppure al Giudice sia permesso imporre una servitù, contradicente il Possessor del Fondo; il testo egli è troppo chiaro nella *L. aquam C. de servit. Aquam, quæ in alieno loco oritur sine voluntate ejus, ad quem usus ejusdem aquæ pertinet, prætoris ædictum non permittit ducere.*

Così anche costando pienamente che il preteso Trave, o sia Ponte induce servitù, e servitù perniciosa alli Territorj del Duca di S. Martino, e che altrimenti non può sussistere, se non quando vi fusse stato il volere, e consenso dello stesso Duca di S. Martino; non ignorandosi, che la servitù non sia altro, che un dritto *derivativo* dipendente dalla translazione, che se ne fa dal Padrone diretto del fondo: *ubi plenus Dominus partem sui dominii in alium transfert;* (15) e secondo la definizione di Giustiniano *de serv. §. 4. constituitur pactionibus, & stipulationibus*, per cui *non tuo, sed tantum alterius lubitu tibi agere licet*, (16) non vale punto allegarsi da' Cervinaresi, che per qualche volta sia stato piantato, poichè essendo seguito *clam, & furtivè*, non forma diritto di servitù, la quale *non potest acquiri, nisi concurrente actu positivo, qui citra servitutis jus intervenire non potest. De Marin. resolut. 16. n. 7.*

Lungi or dunque li termini di possessorio, che in materia di servitù devonsi regolare secondo sta disposto nella *L. si quis diuturno ff. si serv. vindic.*, ove così leggesi: *Si quis diuturno actu, & longa quasi possessione jus aquæ ducendæ nactus sit, non ei necesse est docere de jure, quo aqua constituta est (veluti ex legato, vel alio modo) sed utilem habet actionem, ut ostendat per annos (forte tot) usum se non vi, non clam, non præcario possedisse.* Allora reggerà l' irregolare domanda della Università di Cervinara trattarsi di causa di mero possessorio, allora quando dimostrasse un possesso centenario, e prescritto; non già, come lo è, *clam, vi, & præcario*, che non può, nè deesi caratterizare per possesso, ma per vero, ed effettivo attentato; ed acciò la intendan bene una volta li Cervinaresi, e colui che sostiene le parti

(15) *Coccejo ad Grotio lib. 2. c. 3. §. 2.*
(16) *Cicerone ne' paradoxi.*

parti di quelli, che nelle Caufe di fervitù non bafta il dirfi effervi ftato un Ponte, o fia Trave, ma che quello l'abbian tenuro *jure fervitutis*, perchè altrimenti fempre deefi avere per un poffeffo clandeftino, anzi che inefcufabile attentato, (17) che con manifefta collufione, dolo, ed ecceffo fi ricommife infiem col Subalterno della Regia Udienza, Atto, che non folo fta riprovato, ma anzi dichiarato nullo, ed inefficace dal tefto nella *L. cum non jufto 3. ff. de Collufio. detegenda*.

Se dunque l'Univerfità, e Cittadini di Cervinara non poffono giamai dimoftrare di aver effi diritto d'imporre, ed efercitare dominio di fervitù fopra li terreni del Duca di S. Martino, il Ponte, o fia Trave, quale attentato, devefi onninamente togliere. *Nam adverfus vim, vel quod clam factum eft, nulla jufta exceptione fe tueri poteft. L. 1. §. 1. quod vi, aut clam.*

Spera dunque dal S.R.C. il Duca di S. Martino, che non debba far reftare impunita la temerità de' Cittadini di Cervinara; *quia vindicatur contempta Judicis Majeftas, & Reipublicæ intereft ne Judicibus illudatur. L. Prætor. ff. de jud.*

In Napoli li 28. Maggio 1777.

Carlo Viola.

(17) *Marcel. Marcian. jun. Cap. 16. n.* 10.

VA1
522865